

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 51 DEL 27 DICEMBRE 2023

lavoro **facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: al via le domande per l'assegno</i>	<i>3</i>
<i>Distacco transnazionale: semplificata la tenuta della documentazione</i>	<i>3</i>
<i>Prospetto disabili 2024 anche tramite il SIUL COB</i>	<i>4</i>
<i>Under 36: la fruizione indebita comporta restituzione dell'esonero e sanzioni civili</i>	<i>4</i>
APPROFONDIMENTI	6
<i>Sale l'importo complessivo de minimis dal 2024</i>	<i>6</i>
<i>Parità di genere: domande entro aprile 2024 per ottenere l'esonero contributivo</i>	<i>7</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	10
<i>Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.</i>	<i>10</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: al via le domande per l'assegno

L'INPS, con il messaggio n. 4616 del 21 dicembre 2023, ha reso noto che, a decorrere dal 22 dicembre 2023, è rilasciato, sulla piattaforma "OMNIA IS", il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

È possibile presentare la domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo tramite la nuova piattaforma, a partire dalla suddetta, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione "cerca", la voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Distacco transnazionale: semplificata la tenuta della documentazione

L'INL, con la nota 20 dicembre 2023 n. 2401, in merito all'obbligo previsto dal D.lgs. 136/2016 di conservare durante il periodo di distacco transnazionale e fino a due anni dalla sua cessazione, tra l'altro, il contratto di lavoro, i prospetti paga, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni e la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ha precisato che è sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco.

Sempre al fine di ottemperare il citato obbligo, l'INL sottolinea che resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circ. n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante.

L'INL si sofferma anche sull'obbligo di designare un referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. Sul punto la nota 2401/2023 chiarisce che il soggetto referente

che l'impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale.

Sarà evidentemente sufficiente, come del resto previsto dal D.lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

Prospetto disabili 2024 anche tramite il SIUL COB

La regione Lombardia ha reso noto che sul sistema SIUL COB, già attivo ed obbligatorio per l'invio delle comunicazioni obbligatorie UNILAV e UNISOMM, è stata messa a disposizione anche la funzione per compilare ed inviare il prospetto informativo di cui alla L.68/99 (UNIFI).

Tale funzione entra in esercizio in affiancamento all'analoga funzione disponibile sul sistema SINTESI e in questa fase sarà possibile inviare i prospetti informativi sia dal portale SIUL COB che dai portali SINTESI.

Si precisa che l'invio del prospetto dovrà essere effettuato una sola volta, tramite SIUL COB oppure SINTESI.

In ogni caso il Servizio Collocamento Mirato competente riceverà telematicamente il prospetto inviato dal sistema scelto per l'invio.

Il periodo in cui sarà possibile utilizzare entrambi i sistemi terminerà il giorno 01/03/2024. Da questa data in poi, infatti, i prospetti informativi potranno essere inviati solamente tramite il sistema SIUL COB.

Gli utenti che sceglieranno già di inviare fin da subito i prospetti tramite SIUL COB sono invitati a segnalare, in questa fase transitoria, eventuali disservizi o migliorie atte all'ottimizzazione della sezione UNIFI sulla piattaforma SIUL COB tramite l'helpdesk di SIUL COB i cui recapiti sono visibili dopo aver effettuato l'accesso al sistema.

Under 36: la fruizione indebita comporta restituzione dell'esonero e sanzioni civili

L'INPS, con il messaggio n. 4618 del 21 dicembre 2023, ha informato che, nell'ambito delle attività di vigilanza documentale in corso, volta al recupero dell'incentivo GECO indebitamente fruito, a fronte di una diffida regolarmente notificata, non è possibile procedere alla sola restituzione del medesimo attraverso l'inserimento del codice "M472"

all'interno del flusso UniEmens ordinario in data successiva alla notifica/emissione della diffida stessa.

In particolare, se la fruizione dell'agevolazione è avvenuta in violazione dei requisiti previsti dalla normativa, sono addebitabili le sanzioni civili maturate a partire dal periodo contributivo di riferimento; nei mesi di fruizione indebita e oggetto di tutoraggio si procederà, quindi, a eliminare l'incentivo e, nel caso, a eliminare l'eventuale esposizione di restituzione dell'incentivo GECO (codice "M472") nel DM10 in cui è stata inserita.

Al contrario di quanto sopra, i datori di lavoro che, a seguito di tale intervento, in alternativa si trovino nella condizione di potere fruire, avendone diritto, dell'esonero "under 36", potranno valorizzare l'esonero "under 36", utilizzando le istruzioni operative fornite dal messaggio 3389/2021 e nella circolare 57/2023. In particolare, la compilazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi oggetto di recupero della fruizione dell'agevolazione, deve essere esposta in una delle denunce UniEmens riferite alle mensilità da ottobre 2023 a gennaio 2024.

APPROFONDIMENTI

Sale l'importo complessivo "*de minimis*" dal 2024

La Commissione europea ha approvato il Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 che eleva dal 1° gennaio 2024 da 200.000 a 300.000 euro l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre anni.

Il periodo triennale da prendere in considerazione è mobile, Quindi per ogni nuova concessione di aiuti *de minimis* si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti concessi nel triennio.

Il nuovo massimale si applica alle imprese, intendendo per tali qualsiasi entità, sia persona fisica che giuridica, che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, indipendentemente dalla data di erogazione.

Il massimale di 300.000 euro si applica a prescindere dalla forma di aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'UE.

Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Inoltre, il Regolamento prevede che gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

Se viene superato il massimale, i nuovi aiuti non beneficiano delle disposizioni più favorevoli previste dal Regolamento UE.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

Invece in caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in

linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Infine, si segnala che gli aiuti *de minimis* concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Parità di genere: domande entro aprile 2024 per ottenere l'esonero contributivo

L'INPS, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, ha fornito alcune precisazioni in merito all'esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.lgs. 198/2006.

Innanzitutto, si rende noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN_2023" al fine di consentire l'invio delle richieste di accesso al beneficio in oggetto da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all'esonero in esame ai datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023, le domande volte al riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del datore di lavoro;
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

- l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato art. 46-bis;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato art. 46-bis;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato art. 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l'identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

Con specifico riferimento all'elaborazione delle istanze, si rappresenta che le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all'acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.

Con riferimento all'esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, si chiarisce che:

- i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla L. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l'INPS procederà d'ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell'esonero per l'intero periodo spettante;
- i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

Si precisa, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per l'annualità 2023.

Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2023 saranno fornite successive indicazioni, anche alla luce degli esiti di questa fase applicativa.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

Messaggio N° 4558 del 19-12-2023

1. Quadro normativo

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha previsto all'articolo 1, comma 286, che: "I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della già menzionata facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la già menzionata facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore".

Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: "Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

In attuazione della già menzionata norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all'articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.

Tanto premesso, l'articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo.

Conseguentemente, i lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

L'Istituto ha illustrato tale incentivo con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, alla quale si fa rinvio per ogni ulteriore chiarimento.

In particolare, tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

- il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

A integrazione di quanto già previsto nella citata circolare, si precisa che l'incentivo in trattazione riguarda -come espressamente disposto dall'articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 - le quota dei contributi relativi all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, la misura in trattazione comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l'eventuale contributo aggiuntivo IVS.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore

inferiori al 10 per cento, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Ai fini della fruizione dell'incentivo in trattazione, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale, con il presente messaggio si forniscono ulteriori istruzioni operative.

2. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso UniEmens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. Si precisa che in caso di fruizione dell'incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare detto importo utilizzando l'elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.

3. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA", il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento>. Si precisa che nel mese in cui viene dichiarato tale contributo, il corrispondente valore deve essere ricompreso anche nell'elemento <Importo> di <Recupero Sgravi> corrispondente ai Codici Recupero 52 e 53.

Analoga modalità deve essere utilizzata nei casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio, si dovesse procedere nel mese alla restituzione del contributo al lavoratore in quanto non dovuto; in quest'ultimo caso il contributo nella misura di un punto percentuale esposto con segno negativo nello specifico elemento dovrà essere, invece, sottratto dal valore dichiarato nell'elemento <Importo> di Recupero Sgravi relativamente ai codici suddetti.

4. **Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens**

In caso di fruizione dell'incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice "6" nell'elemento <TipoRetribParticolare> della sezione "PosAgri" del flusso UniEmens e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la detta quota di retribuzione, potrà recuperare l'importo relativo all'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all'importo dichiarato nell'elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione "PA" "Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022" (cfr. la circolare n. 82/2023).

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)